

COMUNE DI

PISCIOTTA

UFFICIO ANAGRAFE

**CITTADINI NON CENSITI IN OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE
DELLA POPOLAZIONE DEL GIORNO 9 OTTOBRE 2011**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 11 e 46 del Regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 223/1989);
Visti i dati rilevati al 15° Censimento generale della popolazione del 9 ottobre 2011 e i dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente;
Al fine di non cancellare per irreperibilità al censimento le persone non censite ed iscritte in questa anagrafe della popolazione residente;

INVITA


tutte le persone non censite alla data del 9 ottobre 2011 di presentarsi urgentemente all'ufficio anagrafe di questo Comune per confermare il requisito della dimora abituale (residenza) oppure indicare in quale Comune siano state eventualmente censite.

Gli stranieri non comunitari e non censiti, dovranno dimostrare il possesso delle condizioni di regolarità della presenza nel territorio italiano mediante esibizione del titolo di soggiorno in corso di validità oppure titolo di soggiorno scaduto e ricevuta della richiesta del rinnovo oppure contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello unico per l'immigrazione e ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso nonché domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo sportello unico, ecc.

Pertanto, nel ricordare a tutte le persone non censite l'obbligo sancito dalla legge di rendere la dichiarazione di residenza nel luogo di effettiva dimora abituale (residenza), se le indagini svolte dalla Polizia municipale confermeranno il loro allontanamento dall'indirizzo risultante in anagrafe, questo ufficio procederà nei loro confronti alla cancellazione anagrafica per accertata irreperibilità al 15° censimento generale della popolazione del giorno 9 ottobre 2011.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'ufficio anagrafe dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12.00

Data 07-11-2011



RESPONSABILE

<p>Art. 11, comma 1 lett. c) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223</p> <p>La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: C) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione ...omissis...</p>	<p>Art. 46, comma 1, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223</p> <p>A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento</p>
<p>Art.6, comma 7 D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 "T.U. concernente la disciplina dell'immigrazione, ecc."</p> <p>Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di esecuzione ...omissis...</p>	<p>Art.15 DPR 31 agosto 1999 n.394 "Regolamento di esecuzione del T.U. concernente la disciplina dell'immigrazione, ecc."</p> <p>Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24/12/1954, n. 1228 e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30/05/1989, n. 233 ...omissis...</p>